

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Commissione

ECU.....	1
Elenco dei pareri espressi sui programmi d'investimento (articolo 54 del trattato CECA).....	2

Corte di giustizia

Sentenza della Corte (terza sezione), del 6 ottobre 1982, nella causa 9/81: Calvin E. Williams contro Corte dei conti (<i>Dipendenti — Carriera — Discriminazione</i>)	3
Sentenza della Corte, del 6 ottobre 1982, nella causa 59/81: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee (<i>Adeguamento annuale della retribuzione dei dipendenti</i>).....	3
Sentenza della Corte (terza sezione), del 6 ottobre 1982, nella causa 206/81: José Alvarez contro Parlamento europeo (<i>Dipendenti — licenziamento</i>).....	4
Sentenza della Corte (terza sezione), del 6 ottobre 1982, nella causa 307/81: Aluisse Italia SpA, con sede in Milano, contro Consiglio delle Comunità europee e Commissione delle Comunità europee (<i>Dazio antidumping sull'ortoxilene</i>)	4
Sentenza della Corte (terza sezione), del 6 ottobre 1982, nella causa 37/82 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Tariefcommissie di Amsterdam): Nederlandsch Bevrachtingskantoor BV, con sede in Amsterdam, contro inspecteur der invoer-rechten en accijnzen di Amsterdam (<i>Tariffa doganale comune — telini chirurgici</i>) ..	4

II Atti preparatori

Commissione

Modifica della proposta di

I. direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di scambi intra-comunitari di carni fresche	5
II. direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari posti dai residui di antibiotici nelle carni fresche di origine comunitaria	6
III. direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi	6

Commissione

Modifica del

- bando di gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona IV
- bando di gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica
- bando di gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

8 novembre 1982

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,5673	Dollaro USA	0,908348
Franco belga e lussemburghese fin.	47,2114	Franco svizzero	2,02698
Marco tedesco	2,35217	Peseta spagnola	108,121
Fiorino olandese	2,56018	Corona svedese	6,83441
Sterlina inglese	0,548354	Corona norvegese	6,64956
Corona danese	8,24553	Dollaro canadese	1,11018
Franco francese	6,63367	Scudo portoghese	83,5226
Lira italiana	1348,67	Scellino austriaco	16,4956
Sterlina irlandese	0,690496	Marco finlandese	5,05405
Dracma greca	66,8453	Yen giapponese	250,613
		Dollaro australiano	0,972535
		Dollaro neozelandese	1,28661

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Elenco dei pareri espressi sui programmi d'investimento

(Articolo 54 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 164 del 1° luglio 1982)

- 12/82 *SA Phenix Works, Flémalle*
Stabilimento di Yvoz-Ramet
— installazione di un impianto di prelaccaggio
- 13/82 *Ugine Aciers, Paris*
Stabilimento de l'Ardoise
— costruzione di un convertitore AOD di 110 t
- 14/82 *Berliner Stahlwerk KG, Berlin*
Stabilimento di Berlino
— investimenti di sostituzione nel reparto elettrico
- 15/82 *Redaelli Sidas, Milano*
Stabilimento di Rogoredo
— ristrutturazione del treno vergella in acciaio speciale
— costruzione di un impianto di colata continua di sei linee per billette e affina-
zione in siviera
- 16/82 *Benteler Stahl- und Röhrenwerke GmbH, Paderborn*
Stabilimento di Lingen
— misure d'investimento per l'acciaieria elettrica
- 17/82 *Röhrenwerke Bous (Saar) GmbH, Bous*
Stabilimento di Bous
— costruzione di un impianto di raffreddamento per il forno elettrico esistente
- 18/82 *Laminoirs du Ruau, Charleroi*
Stabilimento di Monceau sur Sambre
— ristrutturazione di un treno per profilati leggeri
- 19/82 *ALZ NV, Genk*
Stabilimento di Genk
— nuovo treno di laminazione a freddo MKW
— installazione di un impianto annesso
- 20/82 *Usines Gustave Boël, La Louvière*
Stabilimento de La Louvière
— impianto di un coil box sul treno per nastri larghi a caldo
— costruzione di un impianto di colata continua per billette
- 21/82 *Cockerill-Sambre, Couillet*
Stabilimento di Carlam
— impianto di un secondo forno di riscaldamento per bramme
-

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 6 ottobre 1982

nella causa 9/81: Calvin E. Williams contro Corte dei conti ⁽¹⁾

(Dipendenti — carriera — discriminazione)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 9/81, Calvin E. Williams (avvocato: V. Biel) contro la Corte dei conti (agente: J.-A. Stoll, assistito dall'avv. A. Bonn), avente ad oggetto le conclusioni figuranti nel ricorso, la Corte (terza sezione), composta dai signori: A. Touffait, presidente di sezione; Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 6 ottobre 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La Corte dei conti è tenuta a correggere l'inquadramento nello scatto del ricorrente con effetto dal 12 maggio 1980, rispettando i criteri enunciati nella decisione del febbraio 1980.
2. Essa è tenuta a versare le differenze di retribuzione derivanti da tale correzione, maggiorate degli interessi al tasso del 6 %, a decorrere da ogni data di scadenza.
3. La decisione del presidente della Corte dei conti 25 luglio 1980 è annullata.
4. La Corte dei conti è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU n. C 31 del 12. 2. 1981.

SENTENZA DELLA CORTE

del 6 ottobre 1982

nella causa 59/81: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Adeguamento annuale della retribuzione dei dipendenti)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 59/81, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sig. Jean-Pierre Delahousse

⁽¹⁾ GU n. C 80 dell' 8. 4. 1982.

e Joseph Griesmar, consiglieri giuridi, assistiti dall'avv. Daniel Jacob, contro il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. David Gordon-Smith, direttore generale del servizio giuridico della segreteria generale del Consiglio, avente ad oggetto l'annullamento:

1. del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981 (pubblicato sulla GU n. L 21 del 24 gennaio 1981, pag. 18, e sostituito dal testo pubblicato sulla GU n. L 130 del 16 maggio 1981, pag. 26), che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni;

2. degli articoli 1 a), 2 a), 2 b) e dell'articolo 11, primo comma, del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 397/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981 (pubblicato sulla GU n. L 46 del 19 febbraio 1981, pag. 1 e sostituito dal testo pubblicato sulla GU n. L 130 del 16 maggio 1981, pag. 28) che fissa le tabelle degli stipendi e gli altri elementi della retribuzione, facendo seguito al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81, laddove essi sono la conseguenza di quest'ultimo,

la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di sezione; P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keefe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: P. VerLoren van Themaat; cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, il 6 ottobre 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981 (GU n. L 21 del 24 gennaio 1981, pag. 18, sostituito dal testo pubblicato sulla GU n. L 130 del 16 maggio 1981, pag. 26), nonché gli articoli 1 a), 2 a), 2 b) e 11, primo comma, del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 397/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981 (GU n. L 46 del 19 febbraio 1981, pag. 1, sostituito dal testo pubblicato sulla GU n. L 130 del 16 maggio 1981, pag. 29) laddove essi sono la conseguenza del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 sono annullati.
2. Gli effetti delle disposizioni di tali regolamenti relativi all'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti comunitari sono mantenuti fino al momento in cui il Consiglio avrà adottato i provvedimenti a cui è tenuto per assicurare l'esecuzione della presente sentenza.
3. Le spese sono compensate.

SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 6 ottobre 1982

nella causa 206/81: José Alvarez contro Parlamento europeo (1)**(Dipendenti — licenziamento)***(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa 206/81, José Alvarez (avvocato: Victor Biel) contro il Parlamento europeo (agente: Martin Schmidt, assistito dall'avv. Alex Bonn), avente ad oggetto una domanda di annullamento di un rapporto di fine periodo di prova e della decisione di licenziamento che ne è derivata, la Corte (terza sezione), composta dai signori: A. Touffait, presidente di sezione; Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 6 ottobre 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La decisione di licenziamento adottata nei confronti del sig. Alvarez da parte dell'autorità che ha il potere di nomina del Parlamento europeo, il 26 giugno 1981, è annullata.*
2. *Il Parlamento europeo è condannato alle spese di causa.*

(1) GU n. C 191 del 31. 7. 1981.

SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 6 ottobre 1982

nella causa 307/81: Alusuisse Italia SpA, con sede in Milano, contro Consiglio delle Comunità europee e Commissione delle Comunità europee (1)**(Dazio antidumping sull'ortoxilene)***(Lingua processuale: l'italiano)*

Nella causa 307/81, Alusuisse Italia SpA (avvocati: Giuseppe Celona e Gian Carlo Gabardini) contro il Consiglio delle Comunità europee (agente: Franco Giuffrida) e la Commissione delle Comunità europee (agenti: Peter Gilsdorf e Antonio Marchini-Camia), avente ad oggetto, nella fase attuale del procedimento, la ricevibilità di un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 173, secondo comma, del trattato CEE e mirante all'annullamento del regolamento (CEE) n. 1411/81 della Commissione, del 25 maggio 1981, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sull'ortoxilene (o-xilene) originario di Portorico e degli Stati Uniti d'America (GU n. L 141 del 27 maggio 1981,

(1) GU n. C 3 del 7. 1. 1982.

pag. 29), nonché del regolamento (CEE) n. 2761/81 del Consiglio, del 22 settembre 1981, che istituisce un dazio antidumping definitivo sull'o-xilene (ortoxilene) originario di Portorico e degli Stati Uniti d'America (GU n. L 270 del 23 settembre 1981, pag. 1), la Corte (terza sezione), composta dai signori: A. Touffait, presidente di sezione; Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici; avvocato generale: sig.ra S. Rozès; cancelliere: M. Dausès, referendario, ha pronunciato, il 6 ottobre 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è irricevibile.*
2. *La ricorrente è condannata alle spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 6 ottobre 1982

nella causa 37/82 (domanda di pronunzia pregiudiziale della Tariefcommissie di Amsterdam): Nederlandsch Bevrachtingskantoor BV, con sede in Amsterdam, contro inspecteur der invoerrechten en accijnzen di Amsterdam (1)**(Tariffa doganale comune — telini chirurgici)***(Lingua processuale: l'olandese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa 37/82, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Tariefcommissie di Amsterdam, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Nederlandsch Bevrachtingskantoor BV e l'inspecteur der invoerrechten en accijnzen, domanda vertente sull'interpretazione della voce 30.04 della tariffa doganale comune, la Corte (terza sezione), composta dai signori: A. Touffait, presidente di sezione; Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici; avvocato generale: P. VerLoren van Themaat; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 6 ottobre 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

I telini chirurgici costituiti da membrane di cellulosa separate da un foglio di materia plastica, non imregnati né ricoperti di sostanze farmaceutiche, ma confezionati uno per uno, previa sterilizzazione, in buste, condizionati per la vendita al minuto per usi chirurgici e adoperati una sola volta, negli interventi chirurgici, per coprire il corpo del paziente in modo da lasciare libero il campo operativo, devono essere considerati come prodotti analoghi alle ovatte, garze o bende ai sensi della voce 30.04 della tariffa doganale comune.

(1) GU n. C 42 del 17. 2. 1982.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifica della proposta di

- I. direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche
- II. direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari posti dai residui di antibiotici nelle carni fresche di origine comunitaria
- III. direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

(Presentate dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE il 22 ottobre 1982)

I

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1)

All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente paragrafo:

- «1. E. Le carni fresche confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono portare l'indicazione della data di confezionamento».

All'articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- «2. c) Alle carni fresche introdotte su autorizzazione del paese destinatario esclusivamente in vista del rifornimento delle forze militari di diversa bandiera di stanza sul suo territorio, purché tali carni soddisfino alle norme comunitarie in materia di polizia sanitaria. Lo Stato membro sorveglia affinché tali carni non vengano messe in libera circolazione».

All'articolo 3, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

- «2. d) Carni fresche ottenute conformemente alle norme legislative dello Stato membro di produzione e soddisfacenti alle norme comunitarie in materia di polizia sanitaria, le quali:
- facciano parte del bagaglio personale dei viaggiatori e siano destinate al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi i 5 kg a persona;
 - siano spedite da privati sotto forma di piccoli pacchi, purché non importate attraverso i canali commerciali e a condi-

zione che la quantità spedita non superi i 5 kg;

- siano destinate ad essere consumate dall'equipaggio e dai passeggeri dei mezzi di trasporto in servizio commerciale fra gli Stati membri».

All'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

«La sorveglianza delle esigenze igieniche di cui all'allegato I, capitolo IV, può comunque essere effettuata da altri funzionari della competente autorità; tali funzionari devono essere designati dalla competente autorità centrale. La competente autorità centrale degli Stati membri può designare a tal fine soltanto personale opportunamente addestrato, in possesso delle qualifiche indicate nell'allegato V».

All'articolo 3, paragrafo 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- «b) carni fresche derivanti da animali ai quali siano stati somministrati stilbeni, derivati degli stilbeni, loro sali ed esteri, ovvero sostanze tireostatiche e carni contenenti residui di tali sostanze;
- c) carni fresche contenenti residui di altre sostanze dotate di azione ormonale, di antibiotici, di antimonio, di arsenico, di antiparassitari o di altre sostanze tali da essere nocive o capaci di rendere il consumo delle carni fresche pericoloso o nocivo per la salute umana qualora tali residui superino il limite permesso.

(1) GU n. C 255 del 7. 10. 1981, pag. 2.

Sarà redatto un elenco dei tenori massimi consentiti, secondo la procedura di cui all'articolo 13.»

All'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

- «5. a) Fatto salvo l'articolo 4 ed in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Comunità economica europea, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni degli Stati membri riguardanti il trattamento degli animali da macello mediante inteneritori.
- b) Eventuali disposizioni destinate ad assicurare l'applicazione uniforme delle esigenze di cui al paragrafo 4 potranno essere adottate secondo la procedura dell'articolo 13».

L'articolo 9 è soppresso e gli articoli da 10 a 16 divengono rispettivamente articoli da 9 a 15.

È aggiunto il seguente:

«ALLEGATO V

Per il Regno Unito

Diploma o certificato in sanità ambientale («Diploma or Certificate of Registration in Environmental Health») rilasciato dai relativi organismi professionali, ovvero altre qualifiche nel settore della sanità ambientale riconosciute dai suddetti organismi o dai loro predecessori.»

II

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari posti dai residui di antibiotici nelle carni fresche di origine comunitaria ⁽¹⁾

All'articolo 4, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) a far vietare la macellazione di tali animali per il consumo umano fino al momento in cui si possa dimostrare o presumere, in base alle conoscenze e alle pratiche correnti, che i residui presenti non superino più le tolleranze, e comunque per un periodo pari almeno ai periodi di attesa stabiliti per ciascun residuo nell'allegato I della presente direttiva.»

L'articolo 7 è soppresso e gli articoli da 8 a 12 divengono rispettivamente articoli da 7 a 11.

⁽¹⁾ GU n. C 251 dell'1. 10. 1981, pag. 7.

III

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾

All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 13:

«13. All'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera h):

- h) Le carni fresche confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono portare l'indicazione della data di confezionamento».

⁽¹⁾ GU n. C 250 del 30. 9. 1981, pag. 3.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Modifica del

- **bando di gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona IV**
- **bando di gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica**
- **bando di gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica**

(Gazzetta ufficiale della Comunità europee n. C 151 del 15 giugno 1982, pag. 12 e 13, e n. C 152 del 16 giugno 1982, pag. 6)

Al punto II «Termini» il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

- «2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di ogni settimana, salvo nei periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre 1982, dal 25 marzo al 31 marzo 1983 e dal 6 maggio al 12 maggio 1983, durante i quali la presentazioni delle offerte è sospesa.

Per eccezione, il termine di presentazione delle offerte che inizia a decorrere dal 5 novembre 1982 scade il mercoledì 10 novembre 1982.

Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara settimanale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del relativo termine di cui sopra».

**VENTOTTESIMO SOMMARIO DELLE ATTIVITÀ
DEL CONSIGLIO**

1° gennaio - 31 dicembre 1980

Il Sommario delle attività del Consiglio delle Comunità europee, pubblicato annualmente, fa il punto sull'evoluzione delle varie materie trattate dal Consiglio durante l'anno di riferimento.

Indice:

- Introduzione
- Capitolo I — Funzionamento delle istituzioni
- Capitolo II — Libera circolazione e norme comuni
- Capitolo III — Politica economica e sociale
- Capitolo IV — Relazioni esterne e relazioni con gli Stati associati
- Capitolo V — Agricoltura
- Capitolo VI — Questioni amministrative — Varie

Publicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

301 pagine

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 7,26; FB 300; Lit 9 200

Pubblicazione n. BX-32-81-665-IT-C

ISBN 92-824-0080-8

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

